



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°23 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021
---------	--

Oggi **otto** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Stivan Giuliano	SINDACO	Presente
Rigoni Giovanni	VICE SINDACO	Presente
RIGON MARICA	ASSESSORE	Presente
Pozzato Lucia	ASSESSORE	Presente
Cuman Antonio	ASSESSORE	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA.

Il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Proposta n.23 del 02-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

VISTO l'art.172, comma1, lettera c) del D. Lgs. N.267/2000 il quale stabilisce che sono allegate al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinato, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazione, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

ESAMINATE:

- le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 che prevedono l'istituzione di nuovo canone patrimoniale di concessione espressamente indicando *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- le disposizioni contenute nei commi da 837 a 847 della citata legge 160/2019, le quali prevedono che *“a decorrere dall'anno 2021 viene istituito, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- il DM del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, comma 1, che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

RILEVATO CHE l'art.1 della suddetta legge 160/2019 stabilisce ai commi 819 e 820 i presupposti per l'applicazione del canone;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 01/03/2021 con la quale in Consiglio Comunale ha approvato:

- A) il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- B) Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate

demandando alla Giunta Comunale, competente a norma degli artt. 42 e 48 del TUEL D.Lgs. 267/2000, l'approvazione delle relative tariffe;

DATO ATTO che, l'art.1 , comma 817, della citata legge 160/2019, disciplina il gettito derivante dal nuovo Canone Unico determinando che lo stesso deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RITENUTO di applicare alle tariffe del Comune di Sandrigo l'invarianza di gettito rispetto a quello rilevato dalla somma dei tributi e canoni preesistenti;

DATO ATTO che, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti che per le esposizioni di mezzi pubblicitari le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati dal summenzionato Regolamento in tre categorie come descritte nell'allegato sub A) al Regolamento medesimo;

RILEVATO CHE, ai sensi del vigente Regolamento:

- alle strade ed aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa standard mentre alle strade ed aree appartenenti alla seconda categoria viene applicata la tariffa ridotta in misura del 80% rispetto alla prima ed a quelle appartenenti alla terza categoria viene applicata la tariffa ridotta in misura del 56% rispetto alla prima;
- la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

PRESO ATTO altresì che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in precedenza citata, è stato differito al 30/04/2021 il pagamento del canone unico con riferimento all'ex imposta della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni relativa all'anno 2021 ed i connessi obblighi dichiarativi;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

PRESO ATTO CHE il Responsabile in merito all'istruttoria dichiara:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - autorizzazione esposizione pubblicitaria Allegato sub A);
 - autorizzazione affissioni Allegato sub B);
 - concessione occupazione suolo pubblico Allegato sub C);
 - autorizzazioni e concessioni mercatali Allegato sub D);
2. di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il gettito atteso dal Canone è pari a quello dei canoni e tributi che sostituisce.
4. di demandare all'ufficio tributi gli adempimenti di competenza.

PROPONE, altresì,

con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Proposta n. 23 del 02-03-2021

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - autorizzazione esposizione pubblicitaria Allegato sub A);
 - autorizzazione affissioni Allegato sub B);
 - concessione occupazione suolo pubblico Allegato sub C);
 - autorizzazioni e concessioni mercatali Allegato sub D);
2. di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il gettito atteso dal Canone è pari a quello dei canoni e tributi che sostituisce.
4. di demandare all'ufficio tributi gli adempimenti di competenza.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.